

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1812/2010

DEL 08.06.2010

Oggetto: TAR Sardegna. Ricorso promosso da:XXXXXXXXX, titolare ditta omonima, per l'annullamento dei provvedimenti di determinazione di compensazione N. 5223, N.5224 del 03/11/2009 e N. 5357 del 13.11.2009 assunti dal Serv. Terr. del Basso Campidano e del Sarrabus. - Regime di contributi su progetto di miglioramento fondiario- Danni siccità 2001/2002- danni gelate invernali 2001/2002- .

Costituzione in giudizio dell'ARGEA per mezzo dell'Avv. Anna Lisa Noce dell'Area di coordinamento Affari Legali Amministrativi e Personale.

Il Commissario Straordinario

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12/08/2009 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

PREMESSO che

- La Ditta XXXXXXXXXXXX ha chiesto il finanziamento per la realizzazione di un progetto di miglioramento fondiario ai sensi della legge 268/1974.
- Con Decreto dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Cagliari n. 3109 del 14.03.1998 ha ottenuto l'anticipazione della maggior somma assentita.

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N.1812

DEL 08/06/2010

- La Ditta beneficiaria non ha realizzato le opere di miglioramento fondiario determinando per conseguenza la revoca del finanziamento.
- Con provvedimenti N. 5223, N.5224 del 03/11/2009 e N. 5357 del 13.11.2009 adottati dal Serv. Terr. del Basso Campidano e del Sarrabus il detto Servizio ARGEA ha disposto il recupero dell'importo erogato operando anche in compensazione con con altri contributi assentiti a favore della Ditta XXXXXXXX.
- 0Avverso i sopra detti provvedimenti, l'Ennas Luciano ha convenuto in giudizio l'ARGEA Sardegna nanti il Tribunale Amministrativo Regionale, con ricorso notificato il 08/05/2010, chiedendo l'annullamento degli stessi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

CONSIDERATO che

- la Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, art. 21 che ha istituito la Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura, denominata **A.R.G.E.A. Sardegna**, con sede legale in Oristano e sede Amministrativa in Cagliari, la quale subentra nell'esercizio delle funzioni di organismo gestore, pagatore e di controllo in materia di finanziamento della politica agricola comunitaria, nonché di aiuti, contributi e premi previsti da norme nazionali e regionali già svolte dall'**E.R.S.A.T. Sardegna** soppresso con L. R. N. 7/2005, art. 29.
- L'A.R.G.E.A. è succeduta all'ERSAT in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite ed attribuite ai sensi dell'art. 22 della L. R. N. 13 del 2006 e **nelle funzioni svolte in precedenza dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura (ex Ispettorati dell'Agricoltura).**

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N.1812

DEL 08/06/2010

RILEVATO che

- -600L'ARGEA ha operato nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi generali della normativa di riferimento,
- Tutto ciò premesso considerato e rilevato

DETERMINA

- di resistere attivamente nel giudizio promosso dalla Ditta XXXXXXXXXXXXX nanti il Tribunale Amministrativo Regionale mediante costituzione;
- di dare all'uopo mandato all'Avv. Anna Lisa Noce di rappresentare e difendere in giudizio gli interessi dell'ARGEA.
- di far pubblicare la presente Determinazione nel sito "www.sardegnaagricoltura.it", nell'Albo delle pubblicazioni dell'Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna.

Il Commissario Straordinario

Dr. Gianni Ibba